

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

tra

Il Consorzio di Bonifica n.5 Toscana Costa (ente economico di diritto pubblico) con sede in Venturina Terme (LI) in via degli Speciali n°17, C.F. 01779220498 di seguito denominato Consorzio, rappresentato dal Direttore Generale dott. ing. Roberto Benvenuto, al presente atto autorizzato in forza dei poteri conferiti dal vigente statuto consortile.

Art. 1 - Affidamento del servizio

Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato a _____, per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019, alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

Il servizio di tesoreria, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio e dalla medesima ordinata con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Il servizio viene interamente svolto in circolarità (compresa l'elaborazione dei dati), presso tutti gli sportelli della _____ per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico degli sportelli, con possibilità di individuare operativamente la filiale ove ha sede legale il Consorzio.

Il servizio non può essere dislocato in altro luogo, neppure parzialmente, senza previo specifico accordo con il Consorzio.

L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta in altre parole senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo d'esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Consorzio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.



Art. 3 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 4 - Riscossioni

Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in conformità ad ordini di riscossione (reversali) emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati in base all'art.44 dello statuto consortile, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Le reversali dovranno contenere almeno:

- a) l'indicazione del debitore;
- b) l'ammontare delle somme da riscuotere;
- c) la causale;
- d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
- e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui e competenza;
- f) la codifica;
- g) il numero progressivo;
- h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.

Le bollette / quietanze dovranno avere un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio e dovranno contenere l'indicazione dell'esercizio cui il bollettario si riferisce.

La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione del Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima e rilasciare ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi, saranno segnalati al Consorzio stesso, alla quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.

Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi solleciti e notifiche a debitori morosi.

Gli incassi da effettuarsi tramite conto corrente postale saranno resi disponibili solo dopo ricezione dell'avvenuto accredito da parte dell'Amministrazione PP.TT.



Sarà cura del Tesoriere procedere al prelevamento periodico delle giacenze dei c.c.p. ogni 15 giorni.

Art. 5 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati contestualmente firmati dai soggetti indicati nell'art.44 dello statuto consortile.

Il Tesoriere darà luogo ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno carico al Tesoriere, anche in mancanza di emissione da parte del Consorzio di regolare mandato (obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, delegazioni di pagamento, ecc)

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal Consorzio dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

I pagamenti saranno eseguiti dalla Banca, nei limiti dei rispettivi stanziamenti in termini di competenza e residui passivi, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento e non costituiscono, in tal caso, titoli legittimi di scarico per la Banca.

I mandati di pagamento devono portare almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza e residui;
- d) la codifica;
- e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita I.V.A.;
- f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richiesto dal creditore;
- i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.



Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni innanzi descritte, presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella in cifre. E' vietato il pagamento di mandati annuali complessivi.

I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della Banca che svolge il servizio, contro ritiro di regolari quietanze.

I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile, successivo a quello della consegna al Tesoriere.

Il Tesoriere è direttamente responsabile per interessi passivi ed altri oneri derivanti da ritardi o errori nei pagamenti rispetto alla consegna o al contenuto dei mandati ricevuti dal Consorzio. A tal fine gli interessati potranno rivolgersi direttamente al tesoriere. Il tesoriere si impegna a rifondere direttamente, su richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa, tutte le somme che il Consorzio è tenuto a versare per inadempimenti e/o ritardi imputabili al tesoriere medesimo o comunque causati dal mancato rispetto della presente convenzione.

L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti mediante:

- accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

La Banca provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati, o titoli di credito equivalenti, entro il 31 dicembre, i mandati di pagamento di importo superiore a € 0,50, individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti.

Il Consorzio si impegna a non presentare alla Banca mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti di stipendi e contributi dovuti per legge.

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno posti a carico dei beneficiari. L'istituto di credito si impegna a non addebitare alcun compenso sulle operazioni effettuate in qualità di Tesoriere del Consorzio. Pertanto, la Banca è

autorizzata a trattenere dall'importo nominale del mandato esclusivamente l'ammontare delle spese vive sostenute. Alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo dell'importo delle spese e del netto pagato.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, la Banca provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accredito o di comunicazione e ad apporre il timbro "pagato" e la propria firma.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente.

La Banca si obbliga a riaccreditarne al Consorzio l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite del Consorzio, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

Nel caso in cui l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.

In presenza di mandati da evadere tramite girofondi sulla locale Tesoreria provinciale dello Stato, sugli stessi dovranno essere riportati gli estremi dei codici della contabilità fruttifera/infruttifera accesi presso la Tesoreria provinciale dello Stato per ogni singolo Ente.

I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del bilancio.

Art. 6 - Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

Gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dal Consorzio alla Banca in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per il Consorzio stesso.

Art.7 - Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria

Il Tesoriere si impegna a gestire il servizio con metodologie e criteri informatici ed a fornire in comodato le eventuali risorse HW e SW, necessarie al funzionamento del collegamento diretto tra Tesoreria e Servizi Finanziari del Consorzio, al fine di consentire l'interscambio informatico dei dati.

Il Consorzio metterà a disposizione i dati in formato digitale secondo il tracciato record indicato dalla Tesoreria.

Il Tesoriere si farà carico dell'eventuale costo di adeguamento dei tracciati di cui sopra, necessario a garantire l'interscambio dei dati. I flussi dei dati dovranno essere garantiti sia in uscita (da Consorzio a Tesoriere) che in ingresso (da Tesoriere a Consorzio). Ogni eventuale costo di HW, SW, connessione, è a carico del Tesoriere.

Art.8 - Firme autorizzate

Il Consorzio dovrà comunicare preventivamente alla Banca le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Tali comunicazioni saranno corredate delle copie degli atti degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.

Agli effetti di cui sopra, la Banca resterà impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi sia dovuto all'assenza o all'impedimento del titolare.

Art. 9 -Anticipazioni di tesoreria

La Banca è tenuta a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e successive integrazioni e/o modifiche.

A norma dell'art. 222 del D.Lgs. 267 citato, la Banca è tenuta a concedere, a richiesta del Consorzio, anticipazioni di cassa sino ad un importo pari a tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel penultimo anno precedente.



La Banca si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Consorzio fino alla totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 222.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Consorzio si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dalla Banca a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Consorzio.

Art. 10 -Anticipazioni sul ruolo di contribuenza

La Banca è tenuta ad anticipare l'importo del ruolo di contribuenza relativo all'anno di emissione secondo le modalità dichiarate nell'offerta e dietro presentazione del Consorzio della copia del ruolo approvato dal competente organo consortile .

Art.11 - Tasso debitore e creditore

Sulle anticipazioni di tesoreria di cui al precedente articolo 9, viene applicato un interesse annuo pari al T.U.R. - Tasso Ufficiale di Riferimento, tempo per tempo vigente, aumentato dello ____ %, la cui liquidazione avrà luogo trimestralmente.

Agli eventuali depositi che si dovessero costituire presso il tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, sarà applicato un interesse annuo pari al T.U.R. - Tasso Ufficiale di Riferimento, tempo per tempo vigente, diminuito dello ____% la cui liquidazione avrà luogo trimestralmente.

Art. 12 - Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti, altri impegni e altri pagamenti obbligatori per legge

La Banca provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti e a vincolare i relativi importi nelle contabilità speciali, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Consorzio abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico alla Banca nonché degli altri impegni obbligatori per legge.

Qualora non si possano preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, e tale circostanza non sia addebitabile al tesoriere, quest'ultimo potrà, con l'osservanza del precedente art. 9, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni anche all'eventuale anticipazione di tesoreria.

Art. 13 - Bilancio di previsione

Il Consorzio si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

a) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei residui attivi e passivi;

b) copia esecutiva del bilancio di previsione, redatto in conformità ai modelli ministeriali, corredata dalla copia autentica del provvedimento di controllo senza rilievi adottato dalla competente Amministrazione Provinciale o in mancanza di questo copia della lettera di trasmissione comprovante la scadenza del termine per il silenzio assenso.

Il Consorzio si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nuove e maggiori spese ed in genere a tutte le variazioni di bilancio.

I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell'elenco dei residui di cui al precedente punto a) o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi provvisori che devono essere trasmessi dal Consorzio, riportanti la dichiarazione dalla quale risulti che la spesa ordinata è compresa nei residui e nei limiti reimpegnati.

Art. 14 - Utilizzo di entrate a specifica destinazione

Il Tesoriere, su specifica richiesta del Consorzio, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa, è autorizzato ad attivare l'utilizzo, in termini di cassa, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi di legge, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Il Tesoriere ha l'obbligo di ricostituire la consistenza delle somme vincolate, utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione .

Il tesoriere provvede ad informare tempestivamente l'Ente sulla necessità dell'utilizzo di cui al comma 1.

Art. 15 - Conto riassuntivo del movimento di cassa

La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:

- a) il conto di movimentazione della contabilità speciale;
- b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi;
- c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;
- d) i verbali di verifica di cassa;
- e) eventuali altre evidenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 16 - Quadro di raccordo del conto

Il Consorzio consente che il Tesoriere proceda, quando quest'ultima lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità del Consorzio stesso:

Il Consorzio deve dare il relativo benessere al Tesoriere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del quadro di raccordo; trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 17 - Verifiche di cassa

Nel corso della gestione saranno effettuate verifiche ordinarie di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.L. 267, più volte citato.

Ove si verificchino le condizioni, saranno effettuate verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell'art. 224 T.U.EE.LL.

Art. 18 - Resa del conto finanziario

Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio dovrà rendere, ai sensi dell'art. 226 T.U.EE.LL., il proprio conto finanziario al Consorzio, attendendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento.

Art. 19 - Approvazione del Rendiconto della gestione

Il Consorzio si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto della gestione, nonché la definitiva approvazione del conto stesso da parte della Amministrazione Provinciale competente.

Art. 20 - Amministrazione titoli e valori in deposito

La Banca assumerà in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio, provvederà al versamento delle cedole nel conto di Tesoreria alle loro rispettive scadenze e curerà l'invio della situazione contabile di dette operazioni allo scadere di ogni semestre.

Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio, con obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini del Consorzio stesso, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

Art. 21 - Rimborso spese di gestione

Il servizio di cui alla presente convenzione, nulla escluso, sarà svolto a titolo completamente gratuito, con espressa rinuncia ad ogni compenso, ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute in dipendenza dello svolgimento del servizio per bolli, posta, ecc., da effettuarsi al termine di ogni trimestre, sulla base di specifica nota di dettaglio che evidenzia: tipo di spesa, ammontare, data dell'operazione, documento di riferimento.



